RUE

Regolamento Urbanistico Edilizio

Variante di adeguamento al PSC 2030

Variante al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE), al Piano Operativo Comunale (POC) e alla Zonizzazione Acustica Comunale (ZAC) in adeguamento alla Variante Generale di Piano Strutturale Comunale (PSC 2030).

Adozione con atto di C.C. n. … del …….
Approvazione con atto di C.C. n. … del …….

Comune di Parma
Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio

Regolamenti Collegati

R8 – Regolamento per l'installazione e l'esercizio degli Impianti per telecomunicazioni per telefonia mobile e per televisione mobile

COMUNE DI PARMA

REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE E L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI PER TELECOMUNICAZIONI PER TELEFONIA MOBILE E PER TELEVISIONE MOBILE

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 220/38 in data 15/12/2006
e modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 87/21 in data 15/07/2009

CAPO I° DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Campo d'Applicazione 3
Art. 2 – Obiettivi e finalità 3
Art. 3 – Definizioni 4

CAPO II° – CRITERI PER IL CORRETTO INSERIMENTO URBANISTICO E LA MINIMIZZAZIONE DELL'IMPATTO VISIVO DEGLI IMPIANTI FISSI DI TELEFONIA MOBILE E DI TELEVISIONE MOBILE 7

Art. 4 – Divisione del territorio 7
Art. 5 – Inserimento degli impianti nel Centro Storico 7
Art. 6 – Inserimento degli impianti nel paesaggio urbano: Territorio urbanizzato ed urbanizzabile ... 8
Art. 7 – Inserimento degli impianti nel territorio rurale 9
Art. 8 – Caratteri tipologico estetico-percettivi ambientali degli impianti fissi 9
Art. 9 – Installazione su ricettori sensibili e nelle zone in prossimità ad essi: prescrizioni e divieti . 10

CAPO III° – REGIME AUTORIZZATORIO E PROCEDURE AUTORIZZATIVE

Art. 10 – Autorizzazioni per gli impianti fissi di telefonia mobile e di televisione mobile 11
Art. 11 – Procedura di approvazione del Piano annuale complessivo delle installazioni fisse di telefonia mobile e di televisione mobile 12
Art. 12 – Interventi relativi a nuovi impianti fissi non puntualmente localizzati in sede di Programma annuale 14
Art. 13 – Provvedimenti autorizzatori di natura edilizia funzionali all'autorizzazione degli impianti fissi di telefonia mobile e di televisione mobile 15
Art. 14 – Messa in esercizio degli impianti fissi di telefonia mobile e di televisione mobile 15
Art. 15 – Procedure per impianti mobili di telefonia mobile e di televisione mobile 15

CAPO IV° DOCUMENTAZIONE RELATIVA AI NUOVI IMPIANTI

Art. 16 – Documentazione da allegare alla proposta di programma annuale delle installazioni fisse per la telefonia mobile e per la televisione mobile 16
Art. 17 – Documentazione da allegare per ogni istanza di realizzazione di nuovi impianti fissi valutati nel Piano annuale della telefonia mobile 19
Art. 18 – Spese istruttorie impianti fissi e mobili 19

CAPO V – NORME E DISPOSIZIONI TECNICHE RELATIVE AGLI IMPIANTI FISSI ESISTENTI

Art. 19 - Interventi e adempimenti relativi agli impianti esistenti 20
Art. 20 – Riconfigurazioni di impianti esistenti 20
Art. 21 – Risanamento**,** bonifica **e aggiornamento tecnologico** di impianti esistenti 21
Art. 22 – Dismissione e Cessazione **o spostamento** di impianti di telefonia mobile e di televisione mobile 22
Art. 23 – Formazione e aggiornamento del Catasto degli impianti fissi per la telefonia mobile e per la televisione mobile 22

CAPO VI – ATTIVITÀ DI FORMAZIONE

Art. 24 – Educazione Sanitaria 23

CAPO VII – VIGILANZA, SANZIONI e MONITORAGGIO

Art. 25 – Vigilanza 23
Art. 26 – Sanzioni 23
Art. 27 – Monitoraggio 24

CAPO I° DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Campo d'Applicazione

1. Il presente Regolamento, emanato ai sensi dell'art. 8 comma 6 della legge 22 febbraio 2001 n. 36 “Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”, disciplina, nel rispetto delle disposizioni e norme sovraordinate, le caratteristiche, le modalità di autorizzazione, l'installazione e l'esercizio, nel territorio del Comune di Parma, degli impianti di telefonia mobile e di televisione mobile - funzionanti nel campo delle frequenze comprese tra 450 MHz e 300 GHz - di cui al capo III° della L.R. 30/2000 “Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico” e successive modifiche e integrazioni.

Art. 2 – Obiettivi e finalità

1. Il Comune di Parma informa la propria azione amministrativa, nella materia oggetto delle disposizioni del presente Regolamento, ai seguenti principi ed obiettivi generali:

a) applicazione del principio di precauzione e di prevenzione di derivazione comunitaria;

b) minimizzazione dell'esposizione della popolazione all'inquinamento elettromagnetico connesso alle installazioni per la telefonia mobile e per la televisione mobile, supportata di norma dal sistema DVBH (Digital Video Broadcasting Handheld), con particolare riferimento alle aree sensibili;

c) minimizzazione dell'impatto anche visivo relativamente al territorio, al paesaggio, al patrimonio storico, culturale ed ambientale;

d) razionale distribuzione degli impianti di telefonia mobile e di televisione mobile, anche attraverso iniziative di coordinamento delle richieste di autorizzazione presentate dai diversi gestori;

e) trasparenza dell'informazione e massima partecipazione garantita alla cittadinanza e ai titolari di interessi pubblici o privati, ai portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, nonché agli Organi decentrati e alle Istituzioni preposte.

2. Per il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, il Comune di Parma esercita le funzioni di cui all'art. 8 comma 7 della L.R. 30/2000 ed attua il coordinamento delle diverse richieste, anche attraverso:

a) la caratterizzazione del territorio in cartografie tematiche, nelle quali sono individuate aree omogenee in cui l'installazione e/o la riconfigurazione degli impianti di telefonia mobile e di televisione mobile viene diversamente disciplinata;

b) l'utilizzo di criteri idonei per la valutazione preventiva dell'impatto e della sostenibilità ambientale e territoriale;

c) l'offerta in disponibilità di siti comunali per la realizzazione delle installazioni, privilegiando comunque (anche al di fuori di aree pubbliche) soluzioni di utilizzo plurimo della medesima struttura, ove non esistano controindicazioni relative ai livelli di esposizione della popolazione di cui alla legge 22 febbraio 2001 n. 36 e suoi decreti attuativi e di cui all'articolo 9 del presente Regolamento.

Art. 3 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento valgono le seguenti definizioni:

a) Impianto di telefonia mobile

Si tratta di un apparato ricetrasmittente finalizzato al funzionamento del servizio di telefonia mobile, costituito da antenne e/o collegamenti in ponte radio, funzionanti nella banda di frequenza compresa tra 450 MHz e 300 GHz, nonché dai relativi apparati tecnologici e loro strutture di contenimento (shelter) e di sostegno necessari al funzionamento degli stessi.

Gli impianti di telefonia mobile possono essere fissi o mobili. Per impianti mobili si intendono quelli collocati su strutture mobili (carrellati), per la cui installazione e per la cui rimozione non sia necessario alcun intervento strutturale e/o edilizio riguardo la struttura o l'area ospitante l'impianto, considerato nel suo complesso (ivi compresi dunque gli apparati tecnologici).

b) Impianto di televisione mobile

Si tratta di un apparato ricetrasmittente finalizzato al funzionamento del servizio di televisione mobile, solitamente implementato mediante il sistema DVBH, derivato dal servizio DVBT (Digital Video Broadcasting Terrestrial). L'impianto ricetrasmittente è costituito da antenne a pannello e/o omnidirezionali e/o collegamenti in ponte radio, funzionanti nella banda di frequenza compresa tra 450 MHz e 300 GHz, nonché dei relativi apparati tecnologici e loro strutture di contenimento (shelter) e di sostegno necessari al funzionamento degli stessi.

Gli impianti di televisione mobile, come quelli di telefonia mobile, possono essere fissi o mobili. Per impianti mobili si intendono quelli collocati su strutture mobili (carrellati), per la cui installazione e per la cui rimozione non sia necessario alcun intervento strutturale e/o edilizio riguardo la struttura o l'area ospitante l'impianto, considerato nel suo complesso (ivi compresi dunque gli apparati tecnologici).

c) Sito puntuale di localizzazione di un impianto

Si tratta della specifica ubicazione di un apparato di cui alle lett. a) e b) del presente articolo, identificata mediante estremi catastali, e/o via e numero civico e/o coordinate geografiche espresse nel sistema di riferimento in uso presso gli uffici competenti del Comune di Parma.

d) Area di ricerca

Si tratta di un ambito territoriale del raggio di 150 m all'interno del quale un concessionario si propone di individuare puntualmente un sito per l'installazione di un nuovo impianto di telefonia mobile o di televisione mobile.

e) Riconfigurazione di un impianto esistente

Si intende l'effettuazione di interventi modificativi e migliorativi dell'aspetto visivo dell'impianto stesso

e/o qualunque modifica che riguardi la stazione radio base o l'installazione nel suo insieme, compreso l'inserimento di parabole per ponti radio o altre parti di impianto connesse al servizio, che diano luogo alla emissione di campi elettromagnetici nel campo delle radiofrequenze comprese tra 450 MHz e 300 GHz.

f) Risanamento e Bonifica di un impianto esistente

Per interventi di risanamento e di bonifica di impianti esistenti si intendono le operazioni condotte sugli impianti stessi o loro parti, ivi compresa la delocalizzazione, in grado di consentire:

i.la riconduzione degli impianti non conformi al rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità ai campi elettromagnetici di cui alla legge 22 febbraio 2001 n. 36 e suoi decreti attuativi;

ii. l'osservanza delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni relative a ciascun impianto;

iii. la delocalizzazione degli impianti ubicati su ricettori sensibili o nelle relative aree di pertinenza degli stessi nei casi e nei modi stabiliti dagli artt. 9 e 23 del presente Regolamento;

iv. la minimizzazione o l'ulteriore riduzione - al di sotto dei valori soglia prescritti e/o consentiti - dei parametri rappresentativi dell'inquinamento elettromagnetico, a carico di ricettori esposti, con particolare riferimento ai ricettori sensibili.

g) Catasto degli impianti esistenti

Si intende l'insieme dell'archivio relativo al censimento degli impianti fissi di telefonia mobile e di televisione mobile installati nel territorio comunale, corredato in modo schematico dei dati e delle informazioni tecniche di cui ai successivi artt. 16 e 23 e della cartografia di localizzazione e identificazione di ciascun impianto fisso, in modo da consentire la correlazione tra ubicazione e caratteristiche radioelettriche dell'impianto stesso, ai fini di un'esaustiva valutazione dei campi elettromagnetici a carico dei ricettori esposti.

h) Programma annuale delle installazioni fisse per la telefonia mobile e per la televisione mobile

Si intende l'insieme armonizzato delle proposte relative all'installazione di nuovi impianti fissi, riferite ad un determinato anno solare, che i concessionari dei servizi sottopongono all'Amministrazione Comunale, in via preferenziale collegialmente, oppure separatamente.

Il Programma annuale deve essere presentato su supporto cartaceo ed informatico ed è disciplinato, in particolare, dagli artt.11 e 16 del presente Regolamento.

Oltre che siti puntualmente identificati, il Programma annuale può comprendere anche aree di ricerca.

Il programma annuale si intende presentato quando si è accertato la rispondenza formale della relativa documentazione tecnico amministrativa alle disposizioni del presente regolamento. Tale verifica il cui esito positivo, deve essere attestato con determinazione del competente dirigente dello Sportello Unico delle Imprese, deve essere operata nei 45 giorni successivi al termine stabilito per la presentazione del programma.

Il Comune può procedere immediatamente alla pubblicazione del Programma, escludendo le istanze incomplete, ovvero concedere ai concessionari interessati ulteriori 15 giorni per la presentazione della documentazione integrativa. In ogni caso il deposito del Programma deve intervenire, a cura del Settore

Mobilità e Ambiente, non oltre i 30 giorni dalla data di inoltro, anche in via telematica, o dalla data di ricevimento della documentazione integrativa. I termini per la presentazione di osservazioni da parte dei cittadini e di tutti coloro che hanno diritto decorrono comunque dalla data dell'effettiva possibilità di accesso alla documentazione relativa al programma unificato concernente le proposte di tutti i gestori.

i) Piano annuale complessivo delle installazioni fisse di telefonia mobile e di televisione mobile

Il "Piano annuale complessivo delle installazioni fisse di telefonia mobile e di televisione mobile (di seguito denominato anche "Piano annuale" ovvero "Piano") è l'atto conclusivo contenente le previsioni di installazioni riferite ad un determinato anno, quale definitivamente risultanti dagli esiti dell'istruttoria condotta sulle proposte formulate dai concessionari attraverso il Programma annuale, nonché contenente le controdeduzioni alle osservazioni presentate ai sensi dell'art. 8 comma 3 della L.R. n. 30/2000.

l) Ricettori sensibili

Ai sensi del presente Regolamento, in attuazione delle disposizioni della L.R. 30/2000, sono da considerarsi ricettori sensibili:

l.1) le attrezzature sanitarie e le relative aree di pertinenza;

l.2) le attrezzature assistenziali e le relative aree di pertinenza;

l.3) le attrezzature scolastiche, compresi gli asili nido, e le relative aree di pertinenza,.

l.4) gli edifici di valore storico architettonico e monumentale;

l.5) le zone di parco classificate A; le riserve naturali come definite ai sensi della L.R. 11/88; le strade panoramiche e segmenti stradali paesaggisticamente da tutelare definiti nella relativa carta tematica: Tavola CTG 02 del PSC; le aree di rispetto panoramico e ambientale come definite nella Tavola CTG 02 del PSC e le zone di particolare interesse paesaggistico ambientale come definite nella tavola CTG 02 del PSC.

m) Aree di pertinenza di ricettori sensibili

Per area di pertinenza delle attrezzature e/o edifici e/o complessi edilizi, di cui alle lett. l.1)–l.3), si intende un'area recintata in dotazione esclusiva alle sopraccitate attrezzature, all'interno della quale l'accesso del pubblico è normalmente vietato o limitato da sbarramenti, cancelli e/o dispositivi di controllo.

Mancando l'area di pertinenza, il riferimento è costituito dalle pareti perimetrali dell'edificio o complesso edilizio; per le fattispecie di cui alla lett. l.5) l'area di pertinenza coincide con quella destinata a parco o riserva naturale.

n) Zone in prossimità di ricettori sensibili

Per zona in prossimità - o adiacenza - di ricettori sensibili, di cui all'art. 9 comma 2 della L.R. n. 30/2000, si intende una fascia territoriale esterna al ricettore sensibile e alla relativa area di pertinenza di spessore pari a m 150, che può essere aumentato relativamente ai ricettori di cui alle lett. l4) e l5) su motivata proposta del competente Settore Pianificazione, per fattori di intrusione visiva.

o) Concessionario/i

Per concessionario/i, ovvero per gestore/i si intende il soggetto titolare di una concessione, da parte dell'Autorità competente, relativa alla installazione ed alla messa in esercizio di impianti di telefonia mobile e di televisione mobile - funzionanti nel campo delle frequenze comprese tra 450 MHz e 300 GHz .

CAPO II° – CRITERI PER IL CORRETTO INSERIMENTO URBANISTICO E LA MINIMIZZAZIONE DELL'IMPATTO VISIVO DEGLI IMPIANTI FISSI DI TELEFONIA MOBILE E DI TELEVISIONE MOBILE

Art. 4 – Divisione del territorio

1. Coerentemente con quanto previsto dal P.S.C., il territorio del Comune di Parma, ai fini della pianificazione relativa alla installazione degli impianti di telefonia mobile e di televisione mobile, sia fissi che mobili, viene suddiviso in zone omogenee, nel seguente modo

a) Centro storico come definito nella relativa Disciplina Particolareggiata;

b) Territorio urbanizzato e urbanizzabile non ricompreso nelle aree di cui al punto a;

c) Territorio rurale.

Art. 5 – Inserimento degli impianti nel Centro Storico

1. L'ambito territoriale individuato come zona di centro storico nella Disciplina Particolareggiata costituisce oggetto di particolare tutela e salvaguardia in considerazione delle sue caratteristiche storiche, architettoniche ed urbanistiche. Nel centro storico non potranno dunque essere installate nuovi impianti, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 2 e fatta salva la bonifica, ai sensi dell'art. 21, delle installazioni dichiarate incompatibili.

2. Nel centro storico sono ammesse le installazioni che, con soluzioni tecnologiche innovative (ad esempio: microcelle, picocelle, microstazioni, etc.), garantiscano bassi impatti radioelettrici ed il minimo impatto visivo-paesaggistico-ambientale, comunque nel rispetto di quanto previsto dalla Disciplina Particolareggiata per il centro storico.

3. Nel centro storico è inoltre ammessa la riconfigurazione delle installazioni esistenti su edifici con eventuale potenziamento finalizzato alla co-locazione (co-siting) coi concessionari attualmente esclusi, purché l'operazione comporti documentabile e significativa riduzione dell'impatto visivo rispetto allo situazione *quo ante* e la revisione delle strutture in stretta relazione con il contesto nel quale sono inserite.

4. Tutti gli interventi ammessi nel centro storico dovranno essere inseriti dai concessionari nella loro proposta di Programma annuale, sia esso congiunto sia esso presentato singolarmente, e seguiranno le procedure e le modalità previste per l'approvazione del Piano annuale delle installazioni.

5. Nel centro storico non sono in ogni caso ammessi vani tecnici e apparati tecnologici su coperture e terrazzi. Non è permessa la creazione di superfetazioni architettoniche per il mascheramento degli impianti e delle strutture accessorie ancorché provvisorie o temporanee.

Art. 6 – Inserimento degli impianti nel paesaggio urbano: Territorio urbanizzato ed urbanizzabile

1. Il territorio urbanizzato e urbanizzabile è identificato nel P.S.C. nella relativa carta tematica: Tavola CTS 15 alla scala 1:25.000, dalla quale è da ritenersi escluso il centro storico come individuato all'art. 5.

2. Nel territorio urbanizzato e urbanizzabile le installazioni di telefonia mobile e di televisione mobile dovranno essere proposte, possibilmente in co-siting, in localizzazioni secondo il seguente ordine preferenziale:

a) In zone per la viabilità e relative fasce di rispetto e in grandi spazi a verde sempre in prossimità delle stesse. Ciò nel rispetto delle norme di sicurezza stradale e secondo una progettazione integrata col contesto urbanistico di riferimento, nonché, ove possibile, sfruttando arredo urbano già esistente ovvero apparati tecnologici e di illuminazione;

b) In aree di proprietà pubblica, privilegiando localizzazioni nelle cui immediate vicinanze non vi sia una reiterata permanenza umana superiore alle quattro ore;

c) Su tralicci, di proprietà di altri gestori, utilizzati per il sostegno di impianti di telefonia mobile e/o di televisione mobile, già autorizzati;

d) In zone industriali e/o artigianali e/o per attrezzature tecnologiche, e/o in aree attrezzate per lo sport e la ricreazione (escluse le aree verdi attrezzate così come definite negli strumenti urbanistici del Comune di Parma), in aree adibite a parcheggio, ove può essere ammissibile anche la realizzazione dei vani tecnici fuori terra;

e) Sulle coperture di edifici pubblici;

f) Sulle coperture di edifici privati, preferibilmente direzionali e terziari.

3. Ove si renda necessaria la realizzazione di un nuovo traliccio o palo per impianti di telefonia mobile e/o di televisione mobile, la struttura di sostegno dovrà assolvere anche funzioni di utilità pubblica diversa dal servizio di telecomunicazioni.

4. Di regola, i vani tecnici devono essere interrati. Ove consentiti fuori terra dovranno essere posti all'interno di edifici o di aree cortilizie e, comunque, in modo che non ne sia consentita la visibilità da strade e spazi pubblici, anche attraverso il mascheramento tramite l'impianto di essenze verdi coerenti con il contesto di riferimento.

5. Il gestore, nella redazione del proprio Programma annuale, sia esso presentato collegialmente ovvero separatamente, deve seguire ed adeguarsi ai suddetti criteri localizzativi preferenziali, motivando puntualmente le proprie scelte di localizzazione. Nell’ambito delle iniziative di coordinamento di cui all’art. 8 comma 7 della L.R. n. 30/2000, resta fermo il potere dell'Amministrazione Comunale di prescrivere una localizzazione alternativa a quella identificata dal gestore, motivandola adeguatamente sulla base dei criteri localizzativi di cui sopra, considerando anche l'esigenza di copertura del territorio dei segnali radioelettrici.

Art. 7 – Inserimento degli impianti nel territorio rurale

1. Il territorio rurale è identificato nel PSC nella relativa carta tematica: Tavola CTS 15 alla scala 1:25.000

2. Nel territorio rurale, l'inserimento di nuovi impianti per la telefonia mobile e per la televisione mobile nel territorio rurale deve essere proposto, possibilmente in co-siting, secondo il seguente ordine preferenziale:

a) in zone per la viabilità e relative fasce di rispetto e grandi spazi a verde sempre in prossimità di esse. Ciò nel rispetto delle norme di sicurezza stradale e secondo una progettazione integrata col contesto urbanistico di riferimento, nonché, ove possibile, sfruttando arredo urbano già esistente (ad esempio rotonde) ovvero apparati tecnologici e di illuminazione.

b) in aree pubbliche o destinate ad usi di pubblica utilità in prossimità di altri sistemi tecnologici esistenti.

3. Gli impianti comunque non devono costituire ingombro tale da alterare l'orizzonte visivo e gli spazi aperti su porzioni di campagna interessate da elementi tipici.

4. Nel territorio rurale l'impianto e i vani tecnici dovranno essere schermati visivamente attraverso siepi e alberature costituite da specie autoctone anche, ove possibile, mediante l'utilizzo di sistemi di verde già presenti sul territorio.

5. Nel caso si rendesse necessaria la realizzazione di un nuovo traliccio o palo, esso dovrà assolvere anche funzione di utilità pubblica.

6. Il gestore, nella redazione del proprio Programma annuale, sia esso presentato collegialmente ovvero separatamente, deve seguire ed adeguarsi ai suddetti criteri localizzativi preferenziali, motivando puntualmente le proprie scelte di localizzazione. Nell’ambito delle iniziative di coordinamento di cui all’art. 8 comma 7 della L.R. n. 30/2000, resta fermo il potere dell'Amministrazione Comunale di prescrivere una localizzazione alternativa a quella identificata dal gestore, motivandola adeguatamente sulla base dei criteri localizzativi di cui sopra, considerando anche l'esigenza di copertura del territorio dei segnali radioelettrici.

Art. 8 – Caratteri tipologico estetico-percettivi ambientali degli impianti fissi

1. Qualunque sia la localizzazione individuata dal gestore secondo i criteri preferenziali localizzativi di cui ai precedenti artt. 5, 6 e 7, gli impianti inseriti nei Programmi annuali delle installazioni fisse per la telefonia mobile e la televisione mobile vengono sottoposti, nell'ambito dell'istruttoria volta all'approvazione del Piano annuale, alla valutazione degli impatti relativi al paesaggio e al patrimonio storico, culturale e ambientale secondo criteri che la Giunta, con proprio atto, dovrà approvare, nel rispetto delle direttive fornite ai successivi commi 2, 3 e 4, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento, ferma restando la necessità di richiedere ai concessionari l'utilizzo della migliore tecnologia possibile in grado di garantire il necessario servizio di telefonia.

2. I criteri, individuati dalla Giunta, funzionali alla valutazione degli impatti relativi al paesaggio e al patrimonio storico, culturale e ambientale dovranno considerare almeno:

a) ingombro della sezione della struttura;

b) concentrazione di impianti per sito;

c) innalzamento dell'antenna rispetto ai manufatti preesistenti;

d) alterazione del profilo dello skyline;

e) vicinanza a monumenti;

f) visibilità all'uscita da monumenti;

g) visibilità da luoghi pubblici;

h) visibilità da percorsi turistici;

i) visibilità dai principali elementi della viabilità;

j) mimetismo/mitigabilità;

k) vicinanza a recettori sensibili;

l) densità abitativa nell'intorno del sito.

3. Nel dettare i criteri di cui al comma 1, la Giunta dovrà considerare che, per ogni impianto o installazione - sia relativamente ai supporti che ai corpi emittenti, che agli shelters, che agli interventi di mitigazione e inserimento paesaggistico - deve essere perseguito il massimo livello di compatibilità e di armonizzazione con lo specifico contesto urbano o extraurbano di previsto inserimento. A tal fine i gestori dovranno valutare, caso per caso, utilizzando la miglior tecnologia disponibile, in fase progettuale: forma, dimensione, materiali, colore, e collocazione specifica dell'installazione per minimizzare l'intrusione visiva e renderne meglio accettabile la percezione.

4. I gestori dovranno inoltre tenere conto della conformazione architettonica dell'edificio prescelto, in particolare, armonizzando la posa in opera degli apparati emittenti, con eventuali elementi singolari emergenti dalla copertura (vani scale, torri ascensori, ringhiere di terrazzi, sottotetti, etc.).

5. Non sono comunque consentiti, salvo eccezioni che dovranno essere considerate caso per caso e motivate dall'Amministrazione in fase di approvazione del Piano annuale, interventi di mitigazione tramite installazione di “finti camini”, “finti alberi” o mediante l'applicazione di pannelli di mascheramento su pali o tralicci.

Art. 9 – Installazione su ricettori sensibili e nelle zone in prossimità ad essi: prescrizioni e divieti

1. È vietata la previsione e l'installazione di impianti fissi per la telefonia mobile e/o per la televisione mobile sui ricettori sensibili e nelle relative aree di pertinenza di cui al precedente art. 3.

2. Laddove, nell’ambito del procedimento di autorizzazione di cui ai successivi artt. 11 e 12, il gestore richieda un impianto di telefonia mobile o di televisione mobile nelle zone in prossimità di recettori sensibili di cui all’art. 3, la valutazione di cui all’art. 16 comma 2 let. r) non dovrà essere svolta per il sito sensibile stesso. Infatti, in tal caso, la valutazione strumentale di campo elettromagnetico dovrà essere effettuata da ARPA o da altri tecnici di riconosciuta esperienza, selezionati dal Settore Mobilità e Ambiente. Tale valutazione dovrà essere comunicata, tramite il Settore Mobilità e Ambiente, al gestore interessato, il quale dovrà presentare una dichiarazione, asseverata da un tecnico, nella quale si attesti che, dopo la realizzazione dell’impianto, il livello di campo elettromagnetico presso il sito sensibile, non venga innalzato più del 10% rispetto al valore di

campo preesistente, così come misurato da ARPA o da altri tecnici di riconosciuta esperienza, selezionati dal Settore Mobilità e Ambiente. Acquisita la dichiarazione del gestore il Settore Mobilità e Ambiente la trasmetterà ad ARPA, la quale redigerà il parere tecnico preventivo anche accertando che l'incremento asseverato dal gestore corrisponda a quello reale.

3. Il valore di campo elettromagnetico preesistente di cui al comma precedente, così come misurato da ARPA o da altri tecnici di riconosciuta esperienza, selezionati dal Settore Mobilità e Ambiente, relativamente ad un sito particolare si intenderà di norma come riferimento anche per le successive richieste autorizzative presso le zone in prossimità dello stesso. (*A mero titolo esemplificativo: se un gestore richiede un impianto presso un'area in prossimità ad un sito sensibile nel quale il valore preesistente del campo elettrico, misurato in modo conforme alle norme CEI vigenti, è 1 V/m allora potrà installare l'impianto soltanto se innalzerà al più il valore di campo elettrico a 1,1 V/m. Nel caso un altro gestore dovesse richiedere successivamente un'autorizzazione per un impianto nella stessa zona in prossimità al sito sensibile, dovrà essere garantito il valore massimo di 1,1 V/m in modo da evitare innalzamenti dovuti alla somma successiva di più campi*)

4. Contemporaneamente al rilascio dell'autorizzazione l'Amministrazione programmerà almeno sei campagne di misura nel corso dei primi tre anni di esercizio, a spese del gestore proponente, ed effettuate da ARPA ovvero da tecnici di riconosciuta esperienza selezionati dal Servizio Ambiente, per verificare che i valori di campo indicati nell'autorizzazione siano effettivamente rispettati.

5. È fatta salva la facoltà del Comune di realizzare opportune campagne di misura, anche nell'ambito delle procedure di cui ai seguenti artt. 25 e 27, per verificare i valori di campo elettromagnetico presenti presso il sito sensibile, anche dopo i primi tre anni di esercizio.

CAPO III° – REGIME AUTORIZZATORIO E PROCEDURE AUTORIZZATIVE

Art. 10 – Autorizzazioni per gli impianti fissi di telefonia mobile e di televisione mobile

1. Tutti i nuovi impianti fissi di telefonia mobile e di televisione mobile devono essere autorizzati in forma espressa, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 30/2000 nel rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione, degli obiettivi di qualità ai campi elettromagnetici di cui alla legge 22 febbraio 2001 n. 36 e suoi decreti attuativi e nel perseguimento, quanto ai valori di emissioni di campo elettromagnetico prodotte dagli stessi, delle finalità e degli obiettivi di cui all'art. 2 comma 1 lett. a) e b).

2. L'autorizzazione concernente l'installazione e la messa in esercizio degli impianti può intervenire:

   a) di norma, in seguito all'approvazione da parte della Giunta Comunale del "Piano annuale complessivo delle installazioni fisse di telefonia mobile e di televisione mobile" di cui all'art. 11;

   b) al di fuori del procedimento di approvazione del "Piano annuale complessivo delle installazioni fisse di telefonia mobile e di televisione mobile", nelle ipotesi indicate nel seguente art. 12.

3. In ogni caso l'autorizzazione di ogni impianto fisso viene rilasciata dal Responsabile dello Sportello Unico delle Imprese.

4. L'autorizzazione di ogni impianto fisso ha una durata di validità coincidente con il periodo di durata riportato nel contratto in base al quale il concessionario ha ottenuto la disponibilità dell'immobile o della struttura su cui sono poste in opera le installazioni.

5. Entro sei mesi dalla scadenza del contratto, il gestore dovrà richiedere, in forma espressa, il rinnovo dell'autorizzazione per lo stesso impianto al Comune, il quale dovrà esprimersi motivatamente entro 90 giorni. In mancanza di richiesta di rinnovo, l'impianto si intenderà dimesso.

6. Per sopraggiunta grave e non sanabile incompatibilità di natura urbanistica, con provvedimento motivato il Comune può revocare l'autorizzazione rilasciata anche prima della scadenza naturale di cui al comma 5.

7. La perdita della concessione di esercizio del servizio di telefonia da parte del concessionario comporta l'automatica decadenza dell'autorizzazione di cui all'art. 8 della L.R. n. 30/2000.

Art. 11 – Procedura di approvazione del Piano annuale complessivo delle installazioni fisse di telefonia mobile e di televisione mobile

1. Il Programma annuale degli impianti di telefonia mobile e televisione mobile deve essere presentato allo Sportello Unico delle Imprese dai gestori, in via preferenziale, collegialmente, ovvero separatamente, di norma entro il 30 settembre di ogni anno, con la documentazione prevista dall'art. 16 del presente Regolamento.

2. Nella proposta di Programma, sia essa collegiale che separata, i gestori devono motivare la necessità di presentare nuove installazioni e la impossibilità di utilizzare quelle già esistenti ai fini di una adeguata copertura territoriale del segnale radioelettrico, nonché motivare le scelte di localizzazione, secondo quanto stabilito agli artt. 5, 6 e 7 del presente Regolamento.

3. Dopo l'accertamento, da parte del dirigente dello Sportello Unico delle Imprese, della rispondenza formale della documentazione prodotta dai gestori ai sensi del precedente art. 3, le proposte di Programma di ogni gestore, complete di tutta la documentazione di cui all'art. 16, vengono trasmesse al Settore Mobilità e Ambiente. Tale Settore, oltre a quanto previsto ai successivi commi 4 e 8, cura il deposito degli elenchi pianificatori e della cartografia, di cui all'art. 3 lett. g), presso la Segreteria Generale del Comune per un periodo di 30 giorni. Del deposito e delle modalità per accedere agli atti è data notizia alla cittadinanza mediante avviso affisso all'Albo Pretorio del Comune, pubblicato sulla stampa locale nonché sul sito–web del Comune di Parma.

4. Il Settore Mobilità e Ambiente trasmette ai Consigli di Quartiere gli elenchi pianificatori degli impianti di telefonia mobile e televisione mobile contenuti nelle proposte di programma e acquisisce, entro trenta giorni, altresì il parere consultivo degli stessi Consigli di Quartiere.

5. I titolari di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni e comitati e comunque chi ne abbia interesse, entro il termine di cui al precedente comma 3, possono presentare osservazioni nei confronti del Programma. Il termine decorre, comunque, dalla data in cui il Comune abbia effettivamente e materialmente reso possibile l'accesso alla documentazione.

6. Contemporaneamente, e comunque dopo l'accertamento della rispondenza formale della documentazione prodotta collegialmente ovvero separatamente dai gestori, lo Sportello Unico delle Imprese inoltra le proposte di Programma di ogni gestore, complete della documentazione allegata, all' ARPA e all'Ufficio Interventi Diretti per la definizione dei pareri tecnici preventivi di rispettiva

competenza. In particolare ARPA effettuerà le valutazioni tecniche preventive di cui alla L.R. n. 30/2000, 'Ufficio Interventi Diretti si esprimerà sulla compatibilità dei progetti, sotto un profilo edilizio (prescindendo dall'aspetto pianificatorio).

7. Lo Sportello Unico delle Imprese dovrà inoltre trasmettere la medesima documentazione al Settore Pianificazione Territoriale e all'AUSL locale che si esprimeranno, rispettivamente, sulla compatibilità urbanistica e sanitaria, anche mediante un unico parere comprensivo delle valutazioni su ciascuna proposta di installazione. In particolare, il Settore Pianificazione Territoriale si esprimerà sulla compatibilità urbanistica delle localizzazioni proposte, rilevando anche le zone nelle quali le installazioni siano vietate ai sensi della L.R. n. 30/2000 e del precedente art. 9.

8. Il Settore Mobilità e Ambiente, cui la documentazione presentata dai gestori è pervenuta secondo quanto previsto al precedente comma 3, si esprimerà sulle localizzazioni proposte dai gestori alla luce dei criteri localizzativi preferenziali di cui ai precedenti artt. 5, 6 e 7. Il medesimo parere del Settore Mobilità e Ambiente dovrà comprendere la valutazione sui possibili impatti relativi al paesaggio e al patrimonio storico, culturale ed ambientale degli impianti proposti, secondo i criteri di cui al precedente art. 8.

9. Una volta acquisiti i pareri di ARPA ed AUSL, del Settore Pianificazione Territoriale e dell'Ufficio Interventi Diretti, lo Sportello Unico delle Imprese provvede ad inoltrarne copia al Settore Mobilità e Ambiente.

10. Il Settore Mobilità e Ambiente, espresso il proprio parere ai sensi del precedente comma 8, visionati tutti gli altri pareri tecnici, acquisiti ai sensi del comma 9, formulate le controdeduzioni alle osservazioni presentate nel corso della pubblicazione delle proposte di Programma, e acquisito il parere consultivo della competente Commissione Dipartimentale, formula alla Giunta comunale una proposta di deliberazione per l'approvazione del Piano Comunale delle installazioni fisse della telefonia mobile e di televisione mobile.

11. Il Piano è approvato con atto della Giunta Comunale, comprensivo delle eventuali controdeduzioni alle osservazioni presentate e delle eventuali modifiche, prescrizioni e/o integrazioni apportate d'ufficio ai sensi dell'art. 8 comma 7, della L.R. n. 30/2000. Approvato il Piano, il Settore Mobilità e Ambiente trasmette la relativa delibera di Giunta al Settore Patrimonio, al Settore Pianificazione Territoriale, all'Ufficio Interventi Diretti e allo Sportello Unico delle Imprese, nonché ai gestori.

12. Questi ultimi, entro il termine massimo di 30 giorni dalla delibera di approvazione del Piano, dovranno allo Sportello Unico delle Imprese le domande di autorizzazione per i singoli impianti approvati nel Piano, allegando, per ogni singola richiesta, la documentazione di cui all'art. 17.

13. Ove la delibera di approvazione del Piano contenga delle prescrizioni ovvero richieda ai gestori integrazioni e/o modifiche (ivi compresa la delocalizzazione e/o la condivisione degli impianti), i gestori dovranno presentare, oltre a quanto previsto dal comma precedente, tutta la documentazione integrativa necessaria, ivi compresa, se del caso, la documentazione di cui all'art. 16 riferita al singolo impianto.

14. Approvato il Piano e presentate dai gestori le richieste di cui ai precedenti commi 10 e 11, lo Sportello Unico delle Imprese pone in essere tutti gli atti necessari al rilascio delle singole autorizzazioni. Tali autorizzazioni sono comprensive dei titoli di natura edilizia funzionali all'installazione e all'esercizio degli apparati e degli impianti per la telefonia mobile e per la televisione mobile.

15. Nel caso in cui siano stati inseriti nel Piano impianti ricadenti su aree e/o edifici pubblici di proprietà comunale, il Settore Patrimonio dovrà provvedere a realizzare i necessari adempimenti per il rilascio delle eventuali concessioni, mettendosi a tal fine in contatto con il gestore interessato.

Art. 12 – Interventi relativi a nuovi impianti fissi non puntualmente localizzati in sede di Programma annuale

1. Oltre che in seguito all'approvazione del Piano annuale secondo il procedimento di cui all'art. 11, l'autorizzazione di ulteriori impianti fissi di telefonia mobile e/o di televisione mobile può intervenire, esclusivamente per le fattispecie di seguito elencate (d'ora innanzi denominate "fuori Piano") e alle condizioni di seguito riportate:

a) nuove installazioni relative ad impianti collocati nell'ambito di aree di ricerca per le quali il Comune ha già espresso il proprio parere di compatibilità urbanistico-edilizia ed ambientale;

b) nuove installazioni per le quali non sia stato possibile, per il gestore, l'inserimento nel Programma annuale, purché il concessionario motivi adeguatamente la propria richiesta, mediante una relazione tecnica. Nella relazione si dovrà in particolare fare riferimento anche ai motivi che non hanno reso possibile l'inserimento dei progetti quali allegati del Programma annuale e si dovrà dimostrare puntualmente la necessità dell'impianto richiesto.

2. La domanda relativa alla realizzazione di un nuovo impianto fisso fuori Piano, di cui al comma 1, viene presentata allo Sportello Unico delle Imprese che, accertata la completezza formale della documentazione, la trasmette al Settore Mobilità e Ambiente che ne cura il deposito, secondo la procedura di cui all'art. 11 comma 3. La domanda di autorizzazione deve essere corredata della documentazione tecnica prevista per le singole installazioni all'art. 16 e della documentazione integrativa, di cui all'art. 17, relativa all'aspetto edilizio e alla disponibilità dell'immobile o del terreno. Lo Sportello Unico acquisisce i pareri degli Organi e Uffici competenti, in analogia e secondo le procedure di cui all'art. 11.

3. Al fine di consentire il deposito contestuale di più iniziative e di unificare il procedimento relativo all'acquisizione delle osservazioni e alla formulazione delle controdeduzioni, il Settore Mobilità e Ambiente può procrastinare le fasi di deposito ed avviso alla cittadinanza di ciascuna istanza fuori Piano, per un periodo non eccedente le quattro settimane.

4. Il dispositivo dell'autorizzazione rilasciato dallo Sportello Unico delle Imprese, deve inoltre fare menzione delle controdeduzioni alle osservazioni eventualmente presentate e citare l'eventuale connessione a Piani di risanamento o bonifica, o ad aree di ricerca già proposte in sede di Programma annuale. L'autorizzazione di un impianto fuori Piano è comprensiva dei titoli di natura edilizia.

5. Gli eventuali impianti autorizzati fuori Piano verranno comunque inseriti d'ufficio nel Piano annuale della telefonia mobile e della televisione mobile dell'anno successivo alla presentazione della domanda dell'impianto stesso.

6. Al di fuori dell'ipotesi di cui al comma 1 lett. a), è vietato presentare progetti relativi ad interventi estranei alla pianificazione annuale durante il periodo di esame e istruttoria del Piano annuale, con decorrenza dall'inizio del deposito e conclusione alla data di esecutività del provvedimento di approvazione del Piano medesimo.

Art. 13 – Provvedimenti autorizzatori di natura edilizia funzionali all'autorizzazione degli impianti fissi di telefonia mobile e di televisione mobile

1. Per l'installazione di antenne, di apparati a microcella e di apparecchiature su edifici, strutture, infrastrutture e/o apparati tecnologici esistenti, ovvero per la collocazione di apparecchiature rimovibili in locali esistenti, o in aree cortilizie di edifici esistenti o in area pubblica, l'autorizzazione di cui all'art. 8 della L.R. n. 30/2000 e all'art. 10 del presente Regolamento è comprensiva dei titoli di natura edilizia, appropriati alla consistenza dell'intervento proposto e funzionali all'installazione e all'esercizio degli apparati e degli impianti. La durata di validità dell'autorizzazione, per gli impianti di cui al presente comma, è estesa alla durata dell'autorizzazione di cui al sopra citato art. 10 del presente Regolamento.

2. Anche le altre opere direttamente funzionali all'installazione e all'esercizio di impianti e apparati per la telefonia mobile e per la televisione mobile, comprensivi di corpi emittenti, supporti degli stessi e apparecchiature a terra (shelters), quali la collocazione di pali, torri faro, e dispositivi di illuminazione, la realizzazione di modifiche interne di locali esistenti, la costruzione di recinzioni, ecc., nonché la costruzione di eventuali vani o locali interrati o fuori terra finalizzati all'accoglimento delle apparecchiature tecnologiche sono assoggettate al provvedimento autorizzatorio appropriato alla consistenza edilizia dell'intervento proposto, in conformità a quanto previsto dal Regolamento Urbanistico Edilizio comunale.

Art. 14 – Messa in esercizio degli impianti fissi di telefonia mobile e di televisione mobile

1. Sia nella ipotesi di impianto fisso autorizzato mediante il Piano annuale, sia nella ipotesi di impianto fisso autorizzato fuori Piano, i gestori sono tenuti a comunicare allo Sportello Unico delle Imprese, entro il termine massimo di 15 giorni dalla fine dei lavori, l'intervenuta realizzazione degli stessi e la data della messa in esercizio dell'impianto.

2. Qualora l'intervento di installazione abbia comportato modifiche rispetto agli elaborati presentati al momento della domanda di autorizzazione, l'impianto si intenderà non autorizzato.

3. Entro 6 mesi dalla messa in esercizio dell'impianto, il Settore Mobilità e Ambiente del Comune di Parma attiverà l'organo tecnico competente, ovvero altri tecnici di riconosciuta esperienza, appositamente per realizzare una campagna di misura che confermi le previsioni delle analisi di impatto elettromagnetico, valutate nel procedimento di autorizzazione. Le risorse potranno anche essere garantite da una adeguata percentuale delle spese di istruttoria di cui all'art. 18.

4. Al momento della messa in esercizio il gestore dell'impianto dovrà dotare sia gli apparati tecnici (shelters) che il basamento di supporto del centro radioelettrico (ad esempio il palo, il traliccio, le paline, etc.) di una targhetta leggibile in cui sia indicato il nominativo del gestore, la data di messa in esercizio e il numero di autorizzazione unica.

Art. 15 – Procedure per impianti mobili di telefonia mobile e di televisione mobile

1. Gli impianti mobili di telefonia mobile o di televisione mobile possono essere richiesti esclusivamente nei seguenti casi:

a) a servizio di manifestazioni temporanee, per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle stesse;

b) per sopperire, in particolari periodi dell'anno, all'aumento del traffico, una sola volta per il tempo massimo di quattro mesi;

c) per garantire il servizio in attesa del rilascio dell'autorizzazione per l'impianto fisso, una sola volta per quattro mesi decorrenti dalla data di approvazione del Piano annuale nel quale è inserito l'impianto fisso.

2. Nei casi di cui al comma precedente, il concessionario dà comunicazione del proprio proposito al Settore Mobilità e Ambiente, con almeno 45 giorni di anticipo rispetto al giorno in cui sono previste le operazioni di allestimento, allegando alla comunicazione:

a) documentazione tecnica di cui al comma 2 dell'art. 16 del presente Regolamento;

b) documentazione integrativa di cui al comma 2 dell'art. 17 del presente Regolamento;

c) i pareri favorevoli di ARPA e AUSL che il proponente avrà preventivamente acquisito a propria cura e spese, previa conforme domanda inoltrata direttamente agli Organi predetti.

3. Nei successivi 30 giorni il Comune può chiedere al gestore di individuare una localizzazione alternativa, comunicando l'inidoneità del sito.

4. Entro i termini di cui al comma 1, l'impianto mobile dovrà essere rimosso. La mancata rimozione si configura come installazione non autorizzata e come tale soggetta alle sanzioni di cui al successivo art. 26.

5. Gli impianti di cui al presente articolo sono tenuti al rispetto dei limiti e al perseguimento dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità vigenti per l'esposizione ai campi elettromagnetici e sottostanno agli stessi divieti e prescrizioni di cui all'art. 9.

CAPO IV° DOCUMENTAZIONE RELATIVA AI NUOVI IMPIANTI

Art. 16 – Documentazione da allegare alla proposta di programma annuale delle installazioni fisse per la telefonia mobile e per la televisione mobile

1. A corredo del Programma annuale delle installazioni fisse, sia esso presentato collegialmente che separatamente, i gestori devono presentare la seguente documentazione:

- Cartografia aggiornata su base cartacea in scala adeguata (rapp. 1:10.000, oppure 1:25.000 + monografie rapp. 1:5000), e sul supporto informatizzato indicato dal Comune, del territorio interessato alle installazioni, con l'indicazione dei siti e/o delle aree circoscritte (aree di ricerca) in cui si prevede l'installazione di nuovi impianti, nonché di quelli già installati, completa di legenda e di codici identificativi delle singole installazioni e aree di ricerca;

- Elenco delle installazioni da realizzare nei siti già identificati, con la denominazione del sito, la via ed il numero civico, e/o estremi di identificazione catastale;

2. Inoltre, per ogni singola installazione localizzata in un sito puntuale deve essere prodotta la documentazione di seguito riportata, asseverata da un tecnico:

a) relazione introduttiva non tecnica in cui sia specificato il Programma delle

installazioni fisse al servizio della telefonia mobile e/o di televisione mobile al quale l'installazione fa riferimento, ovvero la motivazione specifica per cui si è reso necessario presentare singolarmente la proposta di installazione;

b) cartografia aggiornata, in scala adeguata, del territorio interessato dall'installazione, con l'indicazione del sito puntuale e/o delle aree circoscritte in cui si prevede l'installazione del nuovo impianto;

c) ubicazione dell'impianto di progetto in cui sia specificato l'indirizzo del sito puntuale;

d) coordinate geografiche del punto o zona d'installazione espresse mediante le coordinate in uso presso gli Uffici Competenti del Comune di Parma;

e) progetto architettonico completo di planimetrie e sezioni alla scala opportuna funzionali alla valutazione degli impatti relativi al paesaggio e al patrimonio storico, culturale e ambientale;

f) altitudine del sito rispetto al livello del mare;

g) altitudine del punto più alto dell'impianto rispetto al piano di campagna;

h) progetto dell'impianto in scala 1:200;

i) rilievo fotografico dello stato di fatto e fotoinserimento dello stato di progetto dai punti di vista prevalenti da cui l'opera sia visibile;

j) carta altimetrica 1:5000 qualora necessaria;

k) cartografia aggiornata in scala 1:2000 con l'indicazione degli edifici presenti, delle loro altezze, delle destinazioni d'uso e delle aree di pertinenza in un raggio di 200 m. dall'impianto stesso, individuato con le rispettive direzioni di puntamento delle antenne trasmittenti (rispetto al nord geografico);

l) relazione tecnica con specificazione delle Norme Tecniche degli strumenti urbanistici comunali vigenti relative alle zone ricomprese nel raggio di metri 300 dal punto della prevista installazione dell'impianto in progetto e precisazione dei motivi che inducono a tale scelta localizzativa in relazione a eventuali diverse ipotesi, prese in considerazione, caratterizzate da minore impatto espositivo nei confronti della popolazione;

m) banda di frequenza assegnata in trasmissione e ricezione;

n) scheda tecnica dell'impianto, con indicato il numero di celle, tipo, modello e dimensioni delle antenne trasmittenti, altitudine dal centro elettrico per ogni cella, guadagno rispetto all'impianto isotropo ed eventuale tilt (elettrico e meccanico);

o) direzioni di puntamento rispetto al Nord geografico e numero di trasmettitori per cella per ogni direzione di puntamento;

p) diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale del sistema irradiante, corredati dell'attenuazione in dB della potenza irradiata, informatizzata ad intervalli di almeno 2 gradi;

q) relazione descrittiva dell'area di installazione dell'impianto con l'indicazione delle modalità di accesso da parte del personale di servizio e dell'ubicazione del locale contenente gli apparati tecnologici.

r) valutazione strumentale del fondo elettromagnetico, realizzata nei due mesi precedenti alla presentazione dell'istanza in modo conforme alle norme CEI vigenti, in luoghi considerati significativi e/o in corrispondenza degli edifici maggiormente interessati dai lobi primari di induzione;

s) valutazione tecnica che asseveri il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2 dell'art. 9 del presente Regolamento, nel caso in cui l'installazione sia richiesta in prossimità a siti sensibili; valutazione modellistica del campo elettrico generato dall'impianto nelle condizioni di massimo esercizio, tenuto conto esplicitamente di eventuali contributi derivanti dalla presenza di altre installazioni al servizio delle reti delle telecomunicazioni

presenti sul territorio ad una distanza di meno di 200 m. in proiezione orizzontale;

t) valutazione modellistica del campo elettrico generato dall'impianto nelle condizioni di massimo esercizio, tenuto conto esplicitamente di eventuali contributi derivanti dalla presenza di altre installazioni al servizio delle reti delle telecomunicazioni presenti sul territorio ad una distanza di meno di 200 m. in proiezione orizzontale;

u) visualizzazione della suddetta valutazione modellistica del campo elettrico generato dall'impianto nelle condizioni di massimo esercizio mediante

- curve equicampo relativi ai valori di campo elettrico di 20 V/m, 6 V/m, 3 V/m e 1 V/m visualizzate sul piano verticale sezionato nelle direzioni di puntamento;
- curve equicampo relativi ai valori di campo elettrico di 20 V/m, 6 V/m, 3 V/m e 1 V/m visualizzate sul piano orizzontale a più di 5 altezze significative, ovvero rappresentanti le porzioni di spazio più densamente abitate e/o frequentate;
- Volumi di rispetto relativi ai valori di campo elettrico di 20 V/m, 6 V/m e 3 V/m;

v) per antenne installate su edifici dovrà, inoltre, essere presentata una planimetria dell'edificio in scala 1:100, corredata dei prospetti verticali in scala 1:100 con il posizionamento delle antenne;

w) nel caso in cui il programma contenga siti destinati ad impianti microcellulari, dovrà essere prodotta, oltre a quanto previsto al punto precedente, la seguente documentazione riferita ad ogni sito:

- lunghezza sbraccio;
- inserimento fotografico;
- prospetti verticali in scala opportuna (1:50 o 1:100) con indicazione della presenza di eventuali portici;
- pianta in scala 1:100 riportante, nel raggio di 20 m dal trasmettitore, le destinazioni d'uso dei luoghi in cui sia prevista permanenza prolungata di persone (abitazioni, negozi, bar con relative aree di ristoro all'aperto, edicole, ecc…); la pianta dovrà essere completata con l'indicazione delle distanze e altezze dei luoghi specificati;
- stime dei valori di campo generati in corrispondenza delle zone ritenute a permanenza prolungata in prossimità dell'antenna (interno edicola, negozi ed abitazioni , ecc…).

x) In particolare, per impianti previsti in ambiente interno, deve essere presentata in scala adeguata (1:50 o 1:100) la pianta del/i locale/i interessati dalla/e installazione/i con indicato il punto ove viene collocato il trasmettitore, comprensiva dei locali confinanti (sezioni orizzontali e verticali).

3. La suddetta documentazione deve essere consegnata allo Sportello Unico delle Imprese in formato cartaceo e anche su supporto informatico, ad esempio mediante un CD-ROM in un formato a scelta fra .pdf e .doc.

Art. 17 – Documentazione da allegare per ogni istanza di realizzazione di nuovi impianti fissi valutati nel Piano annuale della telefonia mobile

1. In caso di avvenuta approvazione, all'interno del Piano di telefonia mobile e di televisione mobile, di una proposta di impianto, il concessionario interessato alla realizzazione dell'installazione deve, successivamente all'approvazione del Piano stesso, presentare ai sensi dell'art. 11 del presente Regolamento, presso lo Sportello Unico delle Imprese la domanda di autorizzazione del singolo impianto. Tale domanda dovrà comprendere la richiesta del provvedimento autorizzatorio appropriato alla consistenza edilizia dell'intervento proposto, secondo quanto previsto dal Regolamento Urbanistico Edilizio vigente.

2. Il gestore deve altresì fornire copia del contratto in base al quale ha la disponibilità dell'immobile o del terreno su cui intende realizzare l'installazione. Ai sensi degli articoli 1120, comma 2, e 1122 del cod. civ., per le installazioni su edifici in condominio il concessionario dovrà altresì acquisire il parere obbligatorio e vincolante espresso mediante voto unanime dell'assemblea condominiale. All'assemblea dovrà essere garantita la partecipazione anche di tutti i conduttori dei singoli immobili, regolarmente convocati. In ogni caso, in tutte le ipotesi di installazione di impianti su edifici pubblici o privati dovrà essere acquisito e depositato il consenso unanime di tutti i proprietari. Questi ultimi dovranno anche convocare il/gli eventuale/i conduttore/i per informarlo/i dell'intenzione di installare l'impianto. Della convocazione del/dei conduttore/i dovrà essere data prova mediante l'allegazione, all'istanza formulata dal concessionario, di apposito verbale.

3. Nel caso in cui il Piano delle installazioni fisse abbia formulato prescrizioni ovvero abbia prescritto integrazioni o modifiche volte alla minimizzazione dei campi elettromagnetici (ivi compresa la delocalizzazione e/o condivisione degli impianti), i gestori sono tenuti a presentare contestualmente alla domanda di autorizzazione, anche la nuova documentazione richiesta all'articolo 16, comma 2.

4. La suddetta documentazione deve essere consegnata allo Sportello Unico delle Imprese in formato cartaceo e su supporto informatico, ad esempio mediante un CD-ROM in un formato a scelta fra .pdf e .doc.

5. L'Amministrazione ha sempre facoltà di procedere a verifiche e controlli, anche a campione, sia attraverso l'esame diretto e dettagliato degli atti che dovranno essere prontamente esibiti dall'interessato.

Art. 18 – Spese istruttorie impianti fissi e mobili

1. In conformità a quanto previsto dalla L.R. 30/2000 e dalla direttiva di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 197/2001, le spese occorrenti per l'istruttoria di ogni singola installazione fissa, secondo la complessità dell'istruttoria, sono ricomprese tra un minimo di 516,46 Euro ed un massimo di 1.549,37 Euro, da richiedersi qualora l'istruttoria richieda l'effettuazione di sopralluoghi ed accertamenti. Il pagamento deve essere effettuato, a favore del Comune al momento del rilascio dell'autorizzazione. Il Comune provvede a corrispondere agli altri soggetti che svolgono attività istruttoria le somme di loro spettanza. Tali spese non sono comprensive degli oneri previsti per il rilascio dei titoli edilizi.

2. In conformità a quanto previsto dalla L.R. n. 30/2000 e dalla direttiva di cui alla deliberazione Giunta Regionale n. 197/2001, le spese occorrenti per l'istruttoria relativa agli impianti mobili di telefonia mobile e di televisione mobile sono a carico del gestore richiedente. Dette spese sono ricomprese, per ogni singola installazione, secondo la complessità dell'istruttoria, tra un minimo di

361,52 Euro, ed un massimo di 1.291,14 Euro da richiedersi qualora l'istruttoria richieda l'effettuazione di sopralluoghi ed accertamenti. Il pagamento a favore del Comune deve essere effettuato al momento del rilascio dell'autorizzazione. Il Comune provvede a corrispondere agli altri soggetti che svolgono attività istruttoria le somme di loro spettanza.

3. L'ammontare delle spese istruttorie sarà periodicamente aggiornato, in particolare, tenendo conto delle indicazioni in tal senso della Regione Emilia Romagna.

CAPO V – NORME E DISPOSIZIONI TECNICHE RELATIVE AGLI IMPIANTI FISSI ESISTENTI

Art. 19 - Interventi e adempimenti relativi agli impianti esistenti

1. Gli interventi sugli impianti esistenti oggetto delle disposizioni del presente Regolamento possono essere:

   a. la riconfigurazione;
   b. il risanamento o la bonifica, con o senza delocalizzazione;
   c. la dismissione o cessazione.

2. Gli impianti esistenti ed in attività alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, nonché quelli messi in esercizio successivamente, sia che la relativa autorizzazione sia intervenuta con le modalità di cui al presente Regolamento, che secondo il regime autorizzatorio precedentemente in vigore, che in assenza di provvedimento autorizzatorio espresso, sono oggetto di comunicazione, secondo le modalità di cui ai successivo art. 23, al fine di consentire al Comune la formazione e l'aggiornamento del Catasto degli impianti fissi per la telefonia mobile e/o per la televisione mobile di cui all'art. 11 della L.R. n. 30/2000 e all'art. 23 del presente Regolamento.

Art. 20 – Riconfigurazioni di impianti esistenti

1. Le riconfigurazioni non comportanti variazioni in aumento di esposizione ai campi elettrici a carico di ricettori in cui si abbia presenza di persone per oltre quattro ore giornaliere e nessun apprezzabile aumento dei fattori di intrusione visiva (riguardanti cioè altezze, sezioni, ingombro e sbracci dei singoli elementi e della stazione nel suo complesso), sono oggetto di comunicazione, almeno 45 giorni prima dell'inizio dei lavori, allo Sportello Unico delle Imprese, al Settore Mobilità e Ambiente, all'ARPA e all'AUSL, accompagnata dalla documentazione di cui all'art. 16 comma 2, nella quale si attesti, in particolare, il requisito di esposizione cui sopra.

2. Negli altri casi il gestore dovrà inserire la richiesta di riconfigurazione nel proprio Programma annuale, allegando la documentazione tecnica di cui all' art. 16, illustrando dettagliatamente le variazioni agli elaborati già approvati e/o agli impianti già installati.

3. In ogni caso, le riconfigurazioni di impianti esistenti già ubicati nelle zone in prossimità dei ricettori sensibili di cui all'art. 9, potranno intervenire solo a condizione che diano luogo ad un documentato miglioramento dell'inserimento urbanistico e ad una evidente diminuzione dell'impatto visivo. Tali riconfigurazioni dovranno, comunque, essere inserite dai concessionari nel Programma annuale.

4. Una volta ultimati gli interventi di riconfigurazione, il concessionario dovrà darne comunicazione allo Sportello Unico delle Imprese.

Art. 21 – Risanamento, bonifica e aggiornamento tecnologico di impianti esistenti

1. Gli interventi di risanamento riguardano la riconduzione degli impianti non conformi al rispetto dei vigenti obiettivi di qualità, dei valori di attenzione e dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici, al rispetto delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni relative a ciascun impianto, nonché al rispetto del divieto e delle prescrizioni per l'ubicazione su ricettori sensibili, nelle relative aree di pertinenza di cui ai precedenti artt. 3 e 9.

2. Gli interventi di risanamento hanno luogo mediante riconfigurazione o mediante delocalizzazione.

3. A tal fine, entro sei mesi dall'approvazione del presente Regolamento, il Comune avvierà una verifica degli impianti esistenti, anche mediante le informazioni ricevute dai gestori in occasione della formazione del Catasto degli impianti, di cui al successivo art. 23, ove necessario avvalendosi degli Organi tecnici deputati alla vigilanza di cui al successivo art. 25.

4. Laddove, successivamente alla verifica di cui al comma precedente, venga accertato un superamento degli obiettivi di qualità, dei valori di cautela e dei limiti di esposizione ovvero una difformità rispetto alle prescrizioni impartite nelle autorizzazioni (siano esse rilasciate in esecuzione del Piano o fuori Piano), ovvero l'installazione di impianti su ricettori sensibili o nelle relative aree di pertinenza, il Comune provvederà, entro tre mesi, alla notifica al gestore delle installazioni di rispettivo interesse, che dovranno essere ricondotte a conformità, laddove possibile, e/o delocalizzate.

5. Entro e non oltre sei mesi dalla notifica dei predetti elenchi, i gestori dovranno presentare presso lo Sportello Unico delle Imprese, congiuntamente o separatamente, un Programma degli interventi di risanamento, proponendo modalità e tempi di attuazione.

6. Con la procedura prevista per l'approvazione del Piano annuale di cui al precedente art. 11, il Comune dovrà approvare un Piano di risanamento prescrivendo le modalità e la tempistica, eventualmente anche con l'indicazione di una priorità di interventi, che comunque dovranno essere attuati entro 6 mesi dall'approvazione del Piano di risanamento stesso.

7. La mancata attuazione del Piano di risanamento di cui al comma precedente entro i termini in esso indicati comporta l'automatica decadenza dell'autorizzazione dell'impianto interessato dal risanamento.

8. Resta salva la facoltà del Comune, per motivi di interesse pubblico (*a mero titolo esemplificativo in caso di installazioni che intralcino lo sviluppo urbanistico del territorio, ovvero in caso di installazioni ubicate nelle aree di pertinenza a ricettori sensibili, ovvero in caso di installazioni tali da creare intrusione visiva e/o un negativo impatto sul passaggio visuale, urbano o rurale*) di individuare, anche al di fuori del Piano di risanamento di cui al precedente comma 6, installazioni da risanare mediante riconfigurazione o delocalizzazione.

9. Una volta ultimati gli interventi di risanamento e bonifica, il concessionario dovrà darne comunicazione allo Sportello Unico delle Imprese.

10. E' comunque obbligo di ogni gestore, relativamente ad ogni impianto regolarmente autorizzato, se non richiesto anticipatamente dall'Amministrazione Comunale a seguito di giustificate motivazioni di urgenza legate all'impatto elettromagnetico, sanitario, paesaggistico o ambientale, effettuare interventi di aggiornamento tecnologico almeno con cadenza triennale.
Tali interventi dovranno garantire un adeguamento migliorativo alle più recenti tecnologie in merito alla riduzione degli impatti paesaggistico o ambientale, sanitario e radioelettrico.

Le proposte di modifica da parte degli operatori andranno presentate annualmente in un unico elenco, entro e non oltre il 31 Marzo.
Solo per la loro approvazione trova applicazione la procedura di cui ai precedenti articoli 10 e 11.

Art. 22 – Dismissione e cessazione o spostamento di impianti di telefonia mobile e di televisione mobile

1. Il concessionario che intenda dismettere impianti fissi per la telefonia mobile e/o per la televisione mobile deve presentare presso lo Sportello Unico delle Imprese una specifica richiesta, con almeno 90 giorni di anticipo rispetto all'effettuazione dell'intervento, indicando la data presunta del medesimo. Alla richiesta il concessionario dovrà allegare la documentazione appropriata alla consistenza edilizia dell'intervento richiesto, secondo quanto previsto dal Regolamento Urbanistico Edilizio vigente, in particolare indicando le modalità, i termini e/o i limiti secondo i quali intende procedere alla riduzione in pristino dei siti.

2. Entro 60 giorni dalla comunicazione, lo Sportello Unico delle Imprese dovrà pronunciarsi su tale richiesta, anche disponendo adempimenti e interventi integrativi, ove necessario.

3. Una volta ultimati gli interventi di dismissione e cessazione, il concessionario dovrà darne comunicazione allo Sportello Unico delle Imprese.

4. La dismissione con lo spostamento di un impianto installato su area pubblica è, comunque, condizionata al preventivo assenso del Comune; nel caso in cui la dismissione, con il conseguente spostamento dell'impianto esistente, sia causata da scelte e motivazioni discrezionali, non giustificate da dichiarate e provate esigenze indipendenti dalla diretta volontà del titolare dell'impianto medesimo, la dismissione è consentita, ma lo spostamento di tale impianto o l'installazione di uno nuovo con medesimi obiettivi di copertura territoriale, in altro sito pubblico o privato, non sarà autorizzato dal Comune prima del decorso di cinque anni dalla dismissione stessa.

Art. 23 – Formazione e aggiornamento del Catasto degli impianti fissi per la telefonia mobile e per la televisione mobile

1. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, i concessionari forniscono al Settore Mobilità e Ambiente, sia su supporto cartaceo che sul supporto informatizzato, la mappa completa degli impianti fissi di telefonia mobile e televisione mobile esistenti di propria pertinenza, con indicazione e localizzazione:

a) degli impianti installati ma mai autorizzati o autorizzati prima dell'entrata in vigore della L.R. n. 30/2000;
b) degli impianti autorizzati dopo l'entrata in vigore della L.R. n. 30/2000 ed effettivamente in esercizio;
c) degli impianti autorizzati dopo l'entrata in vigore della L.R. n. 30/2000, ma non ancora installati o non ancora in esercizio.

2. Per le installazioni di cui alla lett. a) del precedente comma 1 deve essere fornita al Settore Mobilità e Ambiente, in fase di prima realizzazione del Catasto, la documentazione tecnica di cui al comma 2 dell'art. 16 del presente Regolamento, nonché le informazioni sul titolo di disponibilità dell'immobile e sulla durata del contratto di cui all'art. 17. Per le installazioni già autorizzate di cui al comma 1 lett. b) e c), devono essere specificate, per ciascun impianto, le caratteristiche radioelettriche effettivamente attivate (potenza, canali e tilt) ovvero autorizzate, nonché fornita una copia del contratto.

3. Per gli impianti di cui al precedente, comma 1, lett. a), entro sei mesi dalla data di consegna delle informazioni di cui al comma 2, viene valutata dall'ARPA e dall'AUSL la compatibilità elettromagnetica con i valori e le condizioni prescritti dalla normativa vigente. In caso di non conformità e di mancato inserimento nei programmi di risanamento da parte del concessionario, gli interventi sono inclusi d'ufficio nell'elenco degli impianti da bonificare di cui all'art. 21.

4. Per gli impianti di cui al comma 1 lett. b), il concessionario indica quelli che ritiene di dovere assoggettare a risanamento, provvedendo ad includerli nel Programma degli interventi di risanamento di cui al precedente art. 21, ovvero specificando l'avvenuta inclusione in tale Programma, ove già presentato.

5. L'aggiornamento del Catasto interviene attraverso le comunicazioni di cui all'art. 14, concernenti l'intervenuta esecuzione delle opere e la messa in esercizio degli impianti di nuova autorizzazione, nonché attraverso le comunicazioni di cui agli artt. 20, 21 e 22 riguardo l'intervenuta effettuazione di interventi di riconfigurazione, risanamento, bonifica e dismissione di impianti già esistenti.

6. È fatta salva la possibilità dell'Amministrazione di richiedere ogni qual volta lo si ritenga necessario informazioni utili all'aggiornamento del catasto degli impianti.

CAPO VI – ATTIVITÀ DI FORMAZIONE

Art. 24 – Educazione Sanitaria

1. Il Comune, anche coordinandosi con gli altri Organi tecnici (in particolare con ARPA ed AUSL), dovrà organizzare ogni anno almeno una campagna volta alla sensibilizzazione della cittadinanza sul tema dell'elettromagnetismo, illustrando ai cittadini gli sviluppi della scienza sugli eventuali effetti dell'esposizione ai campi elettromagnetici e le buone norme comportamentali legati all'utilizzo della telefonia mobile e per la televisione mobile. In particolare dovrà essere data priorità alla sensibilizzazione verso le fasce giovanili, anche mediante dibattiti ed attività guidate all'interno delle istituzioni scolastiche.

CAPO VII – VIGILANZA, SANZIONI e MONITORAGGIO

Art. 25 – Vigilanza

1. Il Comune, avvalendosi di ARPA, di AUSL, dei Vigili Ambientali e del Comando di Polizia Municipale, ciascuno per le proprie competenze, provvede alla verifica della conformità dell'impianto rispetto al progetto e alle condizioni e prescrizioni previste nell'autorizzazione relativa all'impianto medesimo. Provvede altresì a verificare la veridicità delle dichiarazioni depositate dai gestori, anche tramite misurazioni aggiornate del campo elettromagnetico prodotto dagli impianti.

2. I dati risultanti dall'attività di controllo potranno essere utilizzati essere utilizzati dall'AUSL per studi epidemiologici, per le iniziative di educazione sanitaria di cui al precedente art. 24, per attività di monitoraggio e di valutazione degli effetti dell'esposizione dei cittadini ai campi elettromagnetici prodotti dagli impianti di televisione mobile e di telefonia mobile.

Art. 26 – Sanzioni

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque nell'esercizio o nell'impiego di un impianto che genera campi elettromagnetici, supera i limiti previsti dalla legge è punito con la sanzione amministrativa da

2582.28 Euro a 10329.14 Euro. Detta sanzione amministrativa non si applica a coloro che nei termini previsti dal presente Regolamento sottopongono al Comune i Piani di risanamento e/o delocalizzazione.

2. Chiunque essendovi tenuto non provvede a presentare il Piano di risanamento è punito, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine assegnato dal Comune, con la sanzione amministrativa di cui al comma 1. In caso di reiterata violazione il Comune provvede ad interdire l'uso dell'impianto sino alla presentazione del Piano. Le predette sanzioni si applicano anche nei confronti di chi ha in corso di attuazione Piani di risanamento qualora non rispetti i tempi e modi ivi previsti.

3. Chiunque installa impianti per la telefonia mobile e/o per la televisione mobile senza la prescritta autorizzazione ovvero installa diversi da quelli per i quali è stata rilasciata l'autorizzazione, è punito con la sanzione amministrativa da 2582.28 Euro a 10329.14 Euro. Qualora l'impianto risulti anche attivato il Comune provvede ad interdirne l'uso.

4. Le sanzioni di cui al comma 3 si applicano anche a coloro che non rispettano il termine fissato ai sensi dell'art. 15 per gli impianti mobili di telefonia mobile e/o per la televisione mobile.

5. In caso di inosservanza delle prescrizioni previste nelle autorizzazioni rilasciate ai sensi del presente Regolamento, oltre alla sanzione di cui al comma 1, si applica la sospensione degli atti autorizzatori da uno a quattro mesi. In caso di reiterata violazione l'autorizzazione è revocata.

Art. 27 – Monitoraggio

1. Il Settore Mobilità e Ambiente, al fine di perseguire gli obiettivi di cui all'art. 2, oltre alle campagne di misura post-attivazione di cui al precedente art. 14, coordina campagne di monitoraggio dei valori dei campi elettromagnetici emessi dagli impianti di telefonia mobile e/o di televisione mobile.

2. Le attività di monitoraggio, effettuate senza preavviso nei confronti dei gestori e anche con caratteristiche di continuità, saranno svolte da enti ovvero da tecnici di riconosciuta esperienza selezionati dal Settore Mobilità e Ambiente.

3. I dati provenienti dalle attività di monitoraggio saranno integrati con i dati provenienti dalle attività di controllo e utilizzati per l'integrazione del catasto degli impianti di cui all'art. 23.

4. Nell'ambito dell'attività di monitoraggio, il Comune potrà anche chiedere ai gestori:

- misurazioni simulate e/o confronti con situazioni preesistenti all’installazione dell’impianto autorizzato;

- dotazione per ogni installazione di strumenti tecnici che siano in grado di disattivare l'impianto quando i valori stabiliti nelle autorizzazioni vengano superati.

5. Il mancato adempimento da parte dei gestori degli obblighi di cui al precedente comma 4 comporterà la revoca dell’autorizzazione dell’impianto di cui trattasi.

6. Il Settore Mobilità e Ambiente comunicherà ai Consigli di Quartiere, con cadenza annuale, una sintesi dei dati risultanti dall'attività di monitoraggio. Di norma la suddetta comunicazione sarà

contestuale alla trasmissione delle nuove proposte inserite dai gestori nel Programma annuale degli impianti di televisione mobile e telefonia mobile, di cui al comma 4 dell’art. 11 del presente Regolamento.

7. I dati risultanti dall’attività di monitoraggio potranno essere utilizzati per l’istituzione di un Catasto delle emissioni elettromagnetiche, informatizzato e progressivamente aggiornato, accessibile ai cittadini sia dal portale web del Comune di Parma, sia dai portali web degli altri enti coinvolti.

8. Parte delle risorse per il monitoraggio dovranno essere garantite da una adeguata percentuale delle spese di istruttoria di cui all'art. 18. Il pagamento delle spese di istruttoria è condizione necessaria per il rilascio dell’autorizzazione di cui all’art. 10.

Firmato digitalmente da Emanuela Montanini
in data 02/12/2021 alle ore 14:03